

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
CASTELDEMILIO

ALLEGATO ^{A7}
all'atto n. 12987
della raccolta

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione, natura e scopo della SOCIETA'

Art. 1 - La SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO in CASTELDEMILIO e' una Organizzazione alla quale possono iscriversi tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza o religione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 2 - La Societa' non si prefigge alcun fine ideologico, religioso o di lucro, mirando al vicendevole soccorso morale, materiale ed intellettuale dei Soci secondo i valori di solidarieta' espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana nei suoi principi fondamentali.

La sua attivita' e' esplicata principalmente allo scopo di:

a) soccorrere ed assistere materialmente e spiritualmente, in caso di bisogno, i Soci come indicato nel Regolamento;

b) attivarsi per rendere i Soci coscienti dei diritti di cittadinanza per una crescita personale, culturale ed economica nel contesto sociale;

c) sviluppare attivita' culturali, sportive e ricreative rivolte a tutta la cittadinanza e finalizzate ad una migliore utilizzazione del tempo libero, alla creazione di occasioni d'incontro, alla riscoperta delle tradizioni locali ed a promuovere lo sviluppo armonico della comunita'. Per raggiungere tale obiettivo potra' servirsi della collaborazione di altri Enti ed Associazioni.

Art. 3 - La durata della Societa' e' indeterminata.
Il numero dei Soci e' illimitato.

Art. 4 - Il sodalizio e' collegato con tutte le Societa' Operaie di Mutuo Soccorso ed opera secondo gli orientamenti generali dati dalle stesse.

Art. 5 - La Societa' ha la propria sede in Castel Demilio, Frazione di Agugliano Piazza Umberto I no 24.

TITOLO II

Soci - Diritti e Doveri

Art. 6 - I Soci sono di due specie: effettivi ed onorari.
I Soci effettivi sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Essi pagano una quota annua e usufruiscono dei vantaggi loro accordati dalla Societa'. I Soci effettivi partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto e possibilita' di candidarsi per le cariche sociali secondo le norme del Regolamento; possono partecipare a

tutte le iniziative indette dall'Associazione ed hanno diritto usufruire di tutti i beni sociali.

I Soci onorari non pagano contributi, non possono essere eletti cariche sociali ne' hanno diritto all'assistenza. Possono partecipare all'Assemblea Generale ma senza diritto di voto. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea.

Art. 7 - Possono essere ammessi come Soci effettivi tutti i cittadini, come previsto dall'art. 1 del presente Statuto, e abbiano compiuto i 16 anni di età e che abbiano sottoscritto domanda.

Art. 8 - Sono espulsi o sospesi dalla Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione:

a) quei Soci che si sono resi indegni per condotta contraria ai principi ispiratori della Società definiti dall'art. 2 del presente Statuto o comunque per condotta che risulti infamante per la Società stessa;

b) quei Soci che hanno usato mezzi illeciti per cospirare vantaggi, sussidi o indennità dalla Società ovvero per arrecare danno;

c) quelli che, incaricati di custodire ed amministrare i fondi sociali, ne alterano la destinazione e in qualche modo ne abusano;

d) quelli che abitualmente o di proposito turbano l'ordine delle adunanze, non osservano lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni regolarmente prese.

Art. 9 - I Soci potranno dimettersi volontariamente nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento.

Art. 10 - I Soci morosi per un anno, qualora non dovessero provvedere al pagamento della quota dovuta entro il termine concesso dal Consiglio di Amministrazione, saranno cancellati dai ruoli sociali e perderanno ogni diritto.

Art. 11 - Il Socio cancellato per dimissioni potrà esser riammesso come nuovo socio. Il Socio cancellato per morosità potrà essere riammesso previo pagamento di tutte le quote sociali insolute.

I Soci riammessi dovranno in ogni caso sottoscrivere nuova domanda di ammissione e i benefici e l'anzianità decorreranno dalla data della nuova ammissione.

TITOLO III

Patrimonio sociale

Art. 12 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e da quelli che diverranno proprietà della stessa;

b) dalle quote annuali dei Soci;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) dalle erogazioni, dalle donazioni e dai legati che venissero offerti, purché non ledano la dignità e l'indipendenza morale e

materiale del Sodalizio.

I legati e le donazioni che abbiano un fine determinato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e utilizzati in conformità a quanto stabilito dal testatore o dal donatore.

Art. 13 - I fondi sociali devono essere impiegati nei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in depositi presso le Casse postali di risparmio e Istituti bancari.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno con bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Tali bilanci devono essere approvati dall'Assemblea Generale dei Soci; il bilancio consuntivo entro il 31 marzo seguente e il bilancio preventivo nei novanta giorni precedenti l'inizio dell'anno di riferimento.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di riserva o capitale, durante la vita della Società.

TITOLO IV

Organi Sociali - Amministrazione

Art. 14 - Gli organi sociali sono:

- 1o l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2o il Consiglio di Amministrazione;
- 3o il Presidente;
- 4o il Collegio dei Sindaci Revisori;
- 5o il Comitato dei Proibiviri.

Vi saranno inoltre un Segretario ed un Cassiere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 15 - L'Assemblea Generale si compone di tutti i Soci effettivi ed onorari.

Hanno diritto al voto solamente i Soci effettivi mentre quelli onorari potranno esprimere parere consultivo.

Art. 16 - Le Assemblee Generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, nel mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche da apportare al Regolamento;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) eleggere il Comitato dei Proibiviri;
- e) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo.

L'Assemblea Generale sarà convocata in via straordinaria

- a) per le modifiche che riguardano lo Statuto;
- b) ogni volta che il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità;
- c) dietro richiesta scritta di almeno 20 Soci effettivi i quali dovranno specificare le proposte da sottoporre in discussione.

Art. 17 - Gli avvisi di convocazione dovranno indicare gli argomenti all'O.d.g.
Gli avvisi dovranno essere affissi all'Albo della Sede e recapitati ai Soci. Affissione ed avvisi dovranno avvenire almeno giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 18 - Le Assemblee, sia straordinaria che ordinaria, sono validamente costituite e deliberano in prima convocazione con almeno la metà sei Soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Il voto verrà espresso nel modo che sarà determinato dall'Assemblea stessa.
Ogni Socio potrà esprimere un solo voto.

Art. 19 - Le Assemblee eleggono ad ogni adunanza un Presidente ed un Segretario scelti tra i Soci effettivi ed onorari presenti. Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione; il Segretario ha il compito di redigere il verbale.

Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 Soci effettivi eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.
I Soci eletti durano in carica un anno con possibilità di rielezione.
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina tra i suoi membri il Presidente ed un Vice-presidente.
Il Segretario ed il Cassiere sono nominati dal Presidente d'accordo con il Consiglio stesso.
I Consiglieri non hanno l'obbligo di cauzione.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
Esso ha i seguenti compiti:
a) delibera sull'ammissione, riammissione ed espulsione di tutti i Soci, siano essi effettivi od onorari;
b) delibera sull'eventuale assegnazione di sussidi secondo le norme del Regolamento;
c) redige i bilanci consuntivi e preventivi e prepara i rendiconti morali e finanziari di ogni esercizio;
d) delibera su tutti i problemi di carattere amministrativo che interessano la Società;
e) delibera, in generale, su ogni argomento non espressamente riservato all'Assemblea ed ha l'impegno di eseguire quanto deliberato dalla Assemblea stessa.
Accoglie o respinge le richieste di deferimento di uno o più Soci al giudizio dei Probiviri.
L'attività del Consiglio di Amministrazione è in ogni caso sottoposta al vincolo dell'osservanza del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le

volte che il Presidente lo ritenga opportuno; quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri. E' presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età. Esso delibera sempre a maggioranza assoluta. Le sue adunanze sono valide in prima convocazione con l'intervento della maggioranza assoluta e, in seconda convocazione con la presenza di almeno tre membri. I membri del Consiglio assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti.

Art. 23 - Durante l'esercizio annuale il Consiglio di Amministrazione deve mantenere costante il numero dei suoi componenti. Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause, il Consigliere dimissionario o decaduto verrà sostituito al più presto con la nomina del primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche sociali. Qualora nel contesto di una unica seduta si verificasse la riduzione per dimissioni del 50% del Consiglio, si procederà ad elezioni suppletive. Qualora le dimissioni riguardassero più del 30% del C.d.A. tale organismo si considera interamente decaduto.

Art. 24 - Il presidente ha la rappresentanza legale della Società e la firma legale. Convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio e di esse firma assieme al Segretario i verbali. Cura che vengano eseguite le deliberazioni; firma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso; esamina e firma la corrispondenza sociale; sorveglia il regolare andamento amministrativo e contabile; rappresenta la Società in giudizio ed in generale compie tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento momentaneo lo surroga il Vicepresidente; a quest'ultimo il Presidente può delegare, a sua discrezione, alcune delle proprie attribuzioni. Nel caso di dimissioni o permanente indisponibilità del Presidente, entro un periodo non superiore a trenta giorni, il C.d.A. deve provvedere alla elezione di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Sindaci-Revisori

Art. 25 - I Sindaci Revisori sono tre, due effettivi ed uno supplente, scelti tra i Soci effettivi e non compresi nel Consiglio di Amministrazione. Essi sono nominati dall'Assemblea con le stesse modalità stabilite per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Durano in carica un anno e sono rieleggibili. Ad essi compete:

- a) controllare l'andamento contabile ed amministrativo della Società;
- b) provvedere a riscontri di cassa saltuari ed improvvisi;
- c) esaminare i conti consuntivi per poter riferire all'Assemblea Generale con relazione scritta;
- d) partecipare facoltativamente alle sedute del Consiglio di

Amministrazione con parere consultivo;

e) vigilare che da parte degli Amministratori siano rispettate norme statutarie;

f) sostituire il Consiglio di Amministrazione in caso che quest'ultimo non funzioni o che sia dimissionario e provvedere, in quest'ultima ipotesi, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria entro un mese per nuove elezioni.

TITOLO V

Uffici e Commissioni

Segretario

Art. 26 - Il Segretario è nominato ed è scelto, di preferenza fra i Soci effettivi; potrà essere sollevato dall'incarico solo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e per gravi addebiti contestatigli con invito a presentare le proprie giustificazioni entro dieci giorni.

Il Segretario dovrà tenere il proprio ufficio nella Sede Sociale. Ad esso è affidata la tenuta della corrispondenza; è dato consegna l'archivio sociale; risponde di tutti i registri ed atti della Società; conserva tutti i registri amministrativi e contabili; assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali che firma unitamente al Presidente.

Il Segretario dipende direttamente dal Presidente, esegue i suoi ordini in rapporto al servizio da svolgere e lo rappresenta per singoli mandati.

Cassiere

Art. 27 - Il Cassiere è incaricato dal Presidente con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed è scelto di preferenza tra i Soci effettivi. Provvede agli incassi ed ai pagamenti in conformità agli ordini e ai mandati trasmessi dal Presidente dal quale dipende direttamente.

Risponde moralmente e materialmente delle somme che riceve.

Deposita assieme al Presidente la propria firma negli istituti bancari di credito, indicati dal C.d.A., dove verserà le somme eccedenti i bisogni ordinari.

Comitato dei Probiviri

Art. 28 - Spetta all'assemblea Generale, come previsto dall'art. 16 del presente Statuto, eleggere il Comitato dei Probiviri.

Esso è composto da tre membri scelti fra i Soci effettivi che non ricoprono altre cariche sociali e restano in carica un anno.

Il Comitato dei Probiviri emette il suo insindacabile giudizio in tutti i casi di controversia tra i Soci e il Sodalizio. In caso di controversia di grave importanza, ciascuna delle parti nominerà due arbitri da affiancare ai tre membri permanenti del Comitato.

Questo Comitato funziona autonomamente e sceglie nel proprio seno il suo Presidente e decide con la maggioranza dei suoi membri.

TITOLO VI

Disposizioni varie e finali
Vessillo sociale

Art. 29 - La Società ha una propria bandiera che è costituita dai colori nazionali. Sullo sfondo bianco della bandiera compare il simbolo della solidarietà (due mani che si stringono incorniciate da una fronda di olivo e una quercia).

La bandiera si conserva nella sede sociale. Essa è esposta all'interno della sala durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale e durante la seduta del Consiglio di Amministrazione; viene esposta abbrunata, all'esterno della sede sociale, in segno di lutto per il decesso di un Socio. Viene portata ed esibita in tutte quelle occasioni in cui il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuna la partecipazione della Società in forma ufficiale.

Art. 30 - Quando il numero dei Soci regolarmente iscritti, fra effettivi e onorari, fosse ridotto a meno di venti, decorso un periodo di sei mesi la Società si intenderà sciolta. In questo caso l'intero patrimonio sociale passerà al Comune di Agugliano il quale, coperte le eventuali inadempienze a carico del sodalizio, lo destinerà a favore della cittadinanza, in conformità allo spirito di solidarietà che ha caratterizzato la SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO.

F.T.I: ALFIO MORONI - GUIDO BOCCI

Copia conforme all'originale, in 5 fogli

per uso CONSENTITO

Ancona, 3 agosto 1988

Guido Bozzi

